

**Comune di Firenze**  
*Direzione Risorse Finanziarie*  
*Servizio Centrale Acquisti - Sistemi di e - procurement*

# CAPITOLATO

*Per l'affidamento al servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di apparecchiature automatiche e semiautomatiche nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile presso le sedi del Comune di Firenze.*

QUADRIENNIO 2007/2010

# *Parte Prima*

## *Condizioni Generali*

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Oggetto del presente appalto è il servizio di vendita di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati) attraverso distributori automatici e/o semiautomatici, nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile installati all'interno degli edifici di competenza dell'Amministrazione del Comune di Firenze.

Per distributori semi automatici si intendono le apparecchiature che utilizzano per la produzione di bevande calde (caffè, tea ecc..) cialde o similari.

### **Art. 2 – Sedi dell'appalto**

I locali e le superfici ove sarà possibile installare i distributori di vario genere e gli erogatori sono descritti nell'apposito *allegato 1*, nel quale sono indicati luoghi e tempi da cui l'affidamento del servizio e non potranno essere collocati in altri siti, salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

I siti individuati, di cui all' *allegato 1*, potranno subire variazioni (in aumento e/o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell' ente, e comunque saranno assegnati alla scadenza degli attuali rapporti contrattuali con altri concessionari in rapporto alle reali esigenze eventuali.

Le ditte interessate all'appalto sono pregate di visionare gli spazi dove sono attualmente installate le apparecchiature.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

La durata dell'appalto è di anni 4 (quattro) con decorrenza 1 Gennaio 2007 e scadrà, per tutte le sedi previste nel bando, il 31 Dicembre 2010.

L'Amministrazione appaltante potrà:

- › Posticipare la data di inizio dell'appalto, nel caso in cui si prolunghino i tempi di individuazione del soggetto aggiudicatario, ferma restando la data di cessazione dello stesso;
- › Procedere al rinnovo espresso ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Durante la decorrenza del contratto l'Amministrazione si riserva di diminuire o aumentare il numero dei distributori e degli erogatori senza annullare la validità del contratto

#### **Art. 4 – Garanzia fidejussoria**

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Affidatario deve produrre fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell'importo contrattuale risultato dalla Gara, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

La fideiussione dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'Art. 113 comma 5 del D.Lgs. D.Lgs. n. 163/06. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Oneri di concessione**

Lo spazio per l'installazione di distributori automatici o semiautomatici è concesso in uso dietro pagamento *annuo* del canone di concessione come specificato nello specifico Disciplinare del Comune di Firenze – *allegato B*

Il canone di concessione dovrà essere versato nei modi e termini che saranno comunicati alla ditta appaltatrice del servizio nella lettera di affidamento e che comunque dovrà essere superiore ai € 20.000,00= (ventimila) + iva.

Per l'installazione di erogatori per l'acqua potabile del pubblico acquedotto non si prevede alcun canone di concessione.

Da parte del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie - possono essere accolte indicazioni migliorative della ditta senza modifica dell'appalto e i relativi oneri di concessione.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati**

Ai sensi della Legge 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze – Direzione Risorse Finanziarie.

#### **Art. 7 – Revisione del prezzo prodotti**

I corrispettivi offerti, compresi i prezzi applicati ai prodotti, in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale e saranno sottoposti alla revisione, solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze, a decorrere dal primo anno di vigenza e comunque previa richiesta dell'impresa aggiudicataria.

In tal caso le variazioni di prezzo (sia al rialzo che al ribasso) dovranno essere comunicate in anticipo – minimo 15 giorni – al Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie, allegando documentazione che motivi la variazione del prezzo.

All'atto dell'autorizzazione all'aumento tariffario, da parte del Servizio comunale sopraccitato, il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla comunicazione ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

### **Art. 8 – Validità della graduatoria**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. L'aggiudicazione sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

### **Art.9 – Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

### **Art. 10 – Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare**

L'Assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

### **Art. 12 – Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

### **Art.13 - Antimafia**

L'aggiudicazione del servizio è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative a carico della Ditta, come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 14 – Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, oltre allo specifico Regolamento per la concessione dell'installazione ed il funzionamento di distributori di generi di ristoro e gli erogatori di acqua potabile, nonché il Regolamento Generale per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze.

### **Art. 15 – Aggregazioni tra imprese e/o associazioni**

Sono ammessi a partecipare anche i consorzi ed i raggruppamenti di imprese (A.t.i.), con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Sono altresì consentite forme di aggregazione, temporanee al periodo del servizio, tra le aziende fornitrici dei distributori e soggetti della rete del commercio equo e solidale certificati R.I.O.C.E.S. e/o Fairtrade, così come definiti nella risoluzione del parlamento europeo 198 del 2 luglio 1998 e nella comunicazione della commissione europea nr. 619 del 29.11.1999.

### **Art.16 – Subappalto**

Il Subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di cessione del servizio dovrà essere dichiarato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che la ditta, l'A.t.i., od il Consorzio intendono subappaltare o concedere in cottimo.

### **Art. 17 – Eliminazione barriere architettoniche**

Al fine di favorire il superamento delle problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, nell'ambito della valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'offerta sarà attribuito un punteggio alle offerte in cui si prevedranno ausili ai distributori per facilitare l'accessibilità da tutti gli utenti compresi i diversamente abili, non vedenti o ipovedenti;

I distributori semi automatici e gli erogatori di acqua potabile dovranno essere posizionati sopra punti di appoggio (forniti gratuitamente dal concessionario) che permettano la fruibilità dell'apparecchiatura anche dalle persone diversamente abili.

### **Art. 18 - Danni a persone e/o a cose**

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi. L'Appaltatore risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'impresa risultata aggiudicataria dovrà specificatamente (ovvero esclusivamente per il servizio in questione) stipulare una polizza assicurativa di validità non inferiore alla durata del servizio, con massimale, per sinistro, **di € 1.000.000,00=** (un milione).

Copia di tale polizza, autocertificata conforme all'originale, dovrà essere consegnate, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, al Servizio Centrale Acquisti – Sistemi di e-procurement

del Comune di Firenze [Piazzale delle Cascine, 12 – 50144 - Firenze]. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

## *Parte Seconda*

# *Valutazioni Tecniche*

### **Art. 19 – Premesse tecniche**

Secondo la norma tecnica CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”, un distributore automatico di bevande viene individuato come apparecchio utilizzatore fisso, in quanto non è destinato ad essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, non deve essere spostato dall’utente per il suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione, e non può essere spostato facilmente in quanto la sua massa non è limitata e sicuramente superiore a 18 kg.

Pertanto la protezione contro i contatti diretti sull’utilizzatore dovrà essere garantita dalle caratteristiche di costruzione dell’utilizzatore stesso, in quanto quest’ultimo dovrà essere provvisto di adeguate protezioni come involucri e quant’altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive dell’utilizzatore.

Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà essere costruito in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra della utilizzatore all’impianto elettrico a monte.

Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all’assorbimento elettrico dell’apparecchiatura e  $I_{dn}=30mA$ . comunemente definito “interruttore salvavita”.

### **Art. 20 -- Norme per le apparecchiature**

La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare la distribuzione gratuita dell’acqua potabile, tramite erogatori, nonché la distribuzione dei prodotti mediante apparecchiature automatiche o semi automatiche, marcati CE, nuovi od in perfetto stato tale da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs.n°626/94 e sue successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24/07/96 (direttiva macchine), nonché e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.

Le apparecchiature devono rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita - (La presente norma si riferisce all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti ).

Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita la seguente documentazione ai sensi del D.P.R. 459/1996 :

- Dichiarazione di conformità;
- Manuale di istruzioni per l'uso.

La Ditta concessionaria è tenuta altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. Il Comune è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

L'installazione dei distributori e degli erogatori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria concordando preventivamente con l'Amministrazione gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti. L'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato a cura e spese del concessionario medesimo, secondo le norme di buona tecnica.

L'esecuzione di interventi sugli impianti di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile 626 del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione/Ufficio/Servizio dell'Ufficio presso i cui locali è prevista l'installazione, nonché dal responsabile della Direzione Servizi Tecnici dell'Amministrazione.

Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell'art.7 della legge 46/90. Di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché ove previsto il progetto(art. 6).

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

## *Parte Terza*

# *Condizioni Specifiche*

### **Art. 21 - Prodotti da erogare**

Come da normative di riferimento è fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato o non autorizzate dall'Amministrazione

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati).

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca - tipo di ingredienti – tipo di confezionamento...) – come da disposizioni del D.Lgs n.109 del 27 Gennaio 1992 - ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei prestabiliti siti.

Altresì il concessionario dovrà provvedere a consegnare al Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie, le schede di tutti i prodotti forniti – sia alimentari che bevande - analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.

L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. Essa si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

In conformità al D.M. n.203 - del 08/05/2003, alla Legge della Regione Toscana n. 37 – 23/02/2005 – nonché ai Regolamenti attuativi in materia di commercio equo-solidale, il 35% delle tipologie di cibi e bevande fredde disponibili nei distributori automatici di generi di ristoro dovrà essere costituito da prodotti dalla rete del commercio equo e solidale.

Nei siti prestabiliti dovranno essere installati distributori automatici con doppio macinatore del caffè: caffè di tipo tradizionale , caffè equo e solidale.

#### Inoltre:

- almeno il 30% sul totale dei prodotti erogabili dovrà contenere ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata;

- il concessionario dovrà rendere disponibile, a pena di esclusione, in ogni distributore automatico un prodotto salato e un prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo-solidali, biologici e per celiaci.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni Reg. CE 2092/1991, CE 1535/1992, Legge 294/1993, legge 146/1994, D.lgs. 220/1995.

I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/1998 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM 1999/619 sono da intendersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

### **Art. 22 – Specifiche prodotti**

I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

I distributori automatici dovranno erogare bevande calde di ottima qualità, caffè in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela bar",

#### **A) Caratteristiche prodotti distributori automatici**

- Bevande calde

- I. Caffè in grani, prodotto di marca di rilevanza nazionale, da macinare al momento della consumazione proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- II. Caffè in grani, da macinare al momento della consumazione, proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- III. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- IV. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- V. Caffè decaffeinato;
- VI. Bevande a base di caffè decaffeinato;
- VII. Caffè d'orzo;
- VIII. Bevande a base di caffè d'orzo;

- IX. Caffè d'orzo proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- X. Bevande a base di caffè d'orzo proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- XI. Latte;
- XII. Bevande a base di latte;
- XIII. Cioccolata calda;
- XIV. Tea;
- XV. Altre tipologie di bevande calde sia proveniente dal mercato tradizionale che dalla rete del commercio equo e solidale.

- Bevande fredde

Bevande analcoliche miste e succhi di frutta in contenitori riciclabili.

- Snack dolci e salati

Alimenti confezionati dolci, salati, e gelati provenienti dalla rete commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti biologici e per celiaci.

**Non sono ammessi:**

- contenitori in alluminio con contenuto inferiore a 330cc
- bottiglie o altri contenitori di acqua minerale, sia naturale che frizzante (essi vengono sostituiti da erogatori per la distribuzione gratuita dell'acqua dell'acquedotto cittadino).

**B) Caratteristiche prodotti distributori semi-automatici**

- Cialde (o similari) di caffè - normale e decaffeinato - orzo – tè e altri prodotti fruibili con questo genere di distributori.

Dovrà essere consentita la scelta tra prodotti provenienti dalla rete commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti biologici

I contenitori per i prodotti (cialde o similari) dovranno essere biodegradabili e compostabili

**INOLTRE**

- In sede di gara dovranno essere indicate le percentuali di varietà di caffè (arabica – robusta acc..) che compongono le miscele sia per i prodotti presenti al punto A) che quelli del punto B).

- I distributori di bevande calde (sia automatici che semi automatici) dovranno fornire automaticamente i cucchiaini/palette – anch'essi biodegradabili e compostabili - per mescolare le bevande

- I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero

**Art. 23 - Pagamento dei prodotti**

I distributori automatici dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta - fino ad una taglia minima di 2 centesimi – e dotata di apparecchiatura rendiresto, sistema di

pagamento con banconote e di “lettore” per strumenti elettronici di pagamento (chiavi – schede ecc..).

Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico

Per i sistemi di pagamento elettronici la normativa di riferimento è la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - art. 29 – e successive modifiche e/o integrazioni.

Il limite massimo di immissione delle banconote nei distributori dovrà essere fissato a € 10 (dieci).

La distribuzione ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 3 (tre), è a totale cura del concessionario.

### **Art. 24 – Costo dei prodotti all’utente**

I prezzi di vendita dei prodotti offerti, che dovranno essere riportati in un apposito tariffario da allegare all’offerta tecnica unitamente all’elenco dei marchi delle tipologie degli stessi prodotti, devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori semi automatici saranno effettuati dal referente dell’Ufficio dove è installata l’apparecchiatura.

I prezzi stessi dovranno rimanere invariati e potranno essere sottoposti a revisione con i tempi e le modalità previste all’Art. 7 del presente Capitolato.

Di seguito riportiamo i prodotti previsti nel bando di gara, con i relativi prezzi, compreso Iva, soggetti a ribasso in fase di gara, dividendo i prodotti distribuiti nei distributori automatici da quelli utilizzati nei distributori semi automatici

**DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

<b><i>Tipo prodotti</i></b>	<b><i>Tipo pagamenti</i></b>	
	<i>contanti</i>	altre modalità
<b><i>Prodotti "mercato tradizionale"</i></b>		
<b>A) Bevande calde</b>		
Caffè	€ 0,35	€ 0,30
Decaffeinato	€ 0,35	€ 0,30
Orzo	€ 0,35	€ 0,30
Bevande calde a base di caffè	€ 0,40	€ 0,35
Bevande calde a base di orzo	€ 0,40	€ 0,35
Tea	€ 0,35	€ 0,30
Cioccolata	€ 0,40	€ 0,35
<b>B) Bevande fredde analcoliche</b>		
Succhi frutta minimo 20 cl	€ 0,70	€ 0,60
Bevande 33 cl	€ 0,60	€ 0,55
Altre bevande sup.33 cl	€ 0,80	€ 0,75
<b>C) Prodotti alimentari preconfezionati</b>		
Salati	€ 0,60	€ 0,55
Dolci	€ 0,55	€ 0,50
Per celiaci	€ 0,70	€ 0,65
Biologici	€ 0,65	€ 0,60
<b>D) Altro</b>		
Bicchieri in plastica	€ 0,05	€ 0,02
Bicchieri in plastica biodegradabile da 200ml * n.b.	€ 0,07	€ 0,05
<b><i>Prodotti "mercato equo e solidale"</i></b>		
<b>A) Bevande calde</b>		
Caffè	€ 0,35	€ 0,30
Decaffeinato	€ 0,35	€ 0,30
Orzo	€ 0,35	€ 0,30
Bevande calde a base di caffè	€ 0,40	€ 0,35
Bevande calde a base di orzo	€ 0,40	€ 0,35
Tea	€ 0,35	€ 0,30
Cioccolata	€ 0,40	€ 0,35

<b>B) Bevande fredde analcoliche</b>		
Succhi frutta minimo 20 cl	€ 0,70	€ 0,60
Altri prodotti	€ 0,80	€ 0,75
<b>C) Prodotti alimentari preconfezionati</b>		
Salati	€ 0,65	€ 0,60
Dolci	€ 0,60	€ 0,55

N.B. \* BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILE: da porre in dotazione al termine della sperimentazione di cui all'art. 27- parte ultima

#### DISTRIBUTORI SEMI AUTOMATICI

<b><u>Tipo prodotti</u></b>	<b><u>pagamento</u></b>	
	<b><u>contanti</u></b>	
A cialde (o similari)		
<i>Prodotti</i>		
<u>mercato tradizionale</u>		
e " <u>mercato equo e solidale</u> "		
Caffè	0,3	
Decaffeinato	0,3	
Orzo	0,3	
Bevande calde a base di caffè	0,35	
Bevande calde a base di orzo	0,35	
Tea	0,3	
Cioccolata	0,35	

#### **Art. 25 – Erogazione acqua potabile**

Nei locali individuati, di cui all' allegato 1 , dovranno essere installati degli erogatori di acqua collegati direttamente alla rete idrica cittadina; in particolare, detti erogatori dovranno essere posizionati a fianco di ogni distributore di bevande fredde oggetto del presente

capitolato (faranno eccezione i soli edifici risultati non idonei a seguito di verifica tecnica preventiva realizzata dal Comune).

Nel caso in cui non sia prevista l'installazione del distributore di bevande fredde, l'erogatore dell'acqua potabile sarà ubicato in un locale appositamente individuato.

### **Art. 26 – Tipologia erogatori**

Viene lasciata al concessionario la scelta della marca e della tipologia degli erogatori dell'acqua potabile che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio;
- assenza di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell'acqua in entrata;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- tre opzioni di scelta da parte dell'utente: naturale a temperatura ambiente, refrigerata, gassata con addizione di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica);
- piastra di scarico collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 2 litri), non visibile dall'esterno ed al quale convogliare gli eventuali sversamenti dell'acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico;
- pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente);
- l'erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di caraffe;
- la cannella dell'erogatore non dovrà consentire l'attacco di tubazioni esterne;
- nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità.

Nel caso in cui l'azienda proponga l'erogatore dell'acqua potabile integrato nel distributore automatico di bevande calde, esso dovrà essere indipendente dall'intero sistema di erogazione ed avere quindi un condotto completamente autonomo, rispettando le caratteristiche tecniche così come descritte nella "Parte Seconda" del presente Capitolato – Valutazioni Tecniche - e nei commi del presente articolo.

A fianco degli erogatori di acqua potabile dovranno sempre essere posizionati distributori di bicchieri a pagamento; su indicazione dell'Amministrazione detti bicchieri dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile e compostabile

### **Art. 27 – Costi erogatori all'utenza**

La seguente tabella riepiloga le tipologie di acqua e di prodotti che devono essere forniti dall'erogatore:

**EROGATORI DI ACQUA**

<b><i>Tipo prodotti</i></b>	<b><i>Tipo pagamenti</i></b>	
	<i>contanti</i>	altre modalità
A) Acqua del pubblico acquedotto		
Naturale a temperatura ambiente	Gratuita	
Refrigerazione	Gratuita	
Addizionamento di CO <sub>2</sub>	Gratuito	
Bicchieri in plastica	€ 0.05	€ 0.02
Bicchieri in plastica biodegradabile da 400ml * n.b.	€ 0,07	€ 0,07

N.B. \* BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILE: da porre in dotazione al termine della sperimentazione di cui all'art. 27- parte ultima

**Art. 28 - Obblighi del concessionario**

Il concessionario dovrà:

- a) fornire, installare – entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione - nonché gestire distributori automatici, semi-automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di ristoro con marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) o strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- b) fornire, installare – entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione - nonché gestire erogatori di acqua potabile con marcatura CE conformi alle prescrizioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- c) rendere possibile il pagamento unificato in tutti i distributori installati con gli strumenti elettronici;
- d) fornire, al termine dei 60 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sito, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, previa comunicazione e approvazione del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie;

- e) fornire, nel medesimo termine sopraindicato, sia al Servizio Centrale Acquisti che alla Direzione/Ufficio/Servizio presso i cui locali è prevista l'installazione, le documentazioni relative alla legge 46/90 per gli impianti realizzati e al D.P.R 459 del 24/7/96 (Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati,
- f) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, garantendo l'effettuazione di almeno 2 (due) interventi settimanali di pulizia ed igienizzazione, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;
- g) sarà a totale cura del concessionario la manutenzione degli apparecchi di erogazione dell'acqua, il rifornimento dei bicchieri, lo svuotamento del contenitore di raccolta dell'acqua sversata, il controllo ed il mantenimento della qualità e della tutela igienico sanitaria del servizio. In particolare, lo svuotamento, la pulizia e l'igienizzazione del contenitore di raccolta degli eventuali sversamenti dell'impianto erogatore dell'acqua dovrà avvenire con la medesima frequenza sopra indicata e comunque ogni volta risulti necessario per prevenirne lo sversamento dovuto al suo totale riempimento, la presenza di odori, di incrostazioni o di microrganismi in sospensione. Il concessionario deve in ogni caso garantire che l'uso dell'erogatore non comporti in nessun caso peggioramenti della qualità dell'acqua potabile erogata;
- h) oltre che nella fase dei controlli sopracitati, l'approvvigionamento dei distributori dovrà comunque essere garantito entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla segnalazione del referente per il distributore;
- i) utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art.33 del D.P.R.°327/1980;
- j) garantire un'equa distribuzione, nei diversi siti, tra i prodotti di tipo tradizionale e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e/o cibi e bevande prodotti dalla rete del commercio equo e solidale, così come previsto dal precedente art.17;
- k) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria od ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- l) procedere al periodico controllo dei distributori ed al costante rifornimento dei prodotti in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti e, comunque, conformemente alla frequenza degli interventi offerta in sede di gara;
- m) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93/94 CEE recepita con D.Lgs.n°155/1997 (HACCP);
- n) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

- o) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- p) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature ed indicati nel tariffario presentato in sede di gara, per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art.7;
- q) rilasciare al Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie, alla fine di ogni semestre, un riepilogo dei quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto in tutte le macchine installate.
- r) Ai fini ispettivi il concessionario dovrà comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, indicazioni sul/sui magazzino/i di riferimento
- s) Nel caso che i distributori di bevande calde non siano provvisti di attacco diretto alla rete idrica il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell'acqua avvalendosi esclusivamente di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in locali ad uso promiscuo (servizi igienici – locali per le pulizie – magazzini ecc..).
- t) Nei locali oggetto di contratti attualmente in essere con altri fornitori, posizionare i distributori e gli erogatori ivi previsti entro 48 ore dalla scadenza. A tale proposito il Servizio Centrale Acquisti fornirà apposito elenco riportante gli uffici interessati dai contratti in scadenza, la data di scadenza del contratto ed i distributori ed erogatori da posizionare in tali locali.

Gli avvenuti interventi (igienizzazione, approvvigionamento ecc..) richiesti dai precedenti punti saranno riscontrabili da un apposito modulo rilasciato dal concessionario al referente.

Inoltre il Concessionario si impegna a:

- privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro ed erogatori di acqua potabile.
- effettuare per la durata massima di 12 mesi una sperimentazione finalizzata a tarare e di conseguenza adeguare i distributori di bicchieri realizzati in materiale biodegradabile e compostabile da ubicare a fianco degli erogatori di acqua potabile;
- effettuare per la durata massima di 12 mesi di un anno una sperimentazione finalizzata a tarare e di conseguenza adeguare i distributori per bevande calde allo scopo di metterli in grado di utilizzare dispensare automaticamente contenitori (bicchieri e palette) realizzati in materiale biodegradabile e compostabile;
- entro 12 mesi dal termine delle suddette sperimentazioni, introdurre per tutti i distributori di bevande calde e per tutti gli erogatori esclusivamente l'erogazione automatica di bicchieri e palette interamente realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.
- collaborare con la campagna di sensibilizzazione e comunicazione che sarà realizzata dall'Amministrazione per diffondere tra gli utenti di distributori ed erogatori la coscienza dell'importanza dell'acqua come elemento fondamentale nella vita di tutti e dell'importanza di compiere scelte di consumo finalizzate a preferire prodotti

confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 29 - Doveri del personale**

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art.34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. La ditta concessionaria, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- › provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- › si adegui alle disposizioni impartite dai Referenti del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie - ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 626/94;
- › comunichi immediatamente al Referente dell'ufficio qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale della ditta concessionaria dovrà indossare il cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

### **Art. 30 – Penali**

L'Amministrazione Comunale verificata l'eventuale mancata effettuazione del servizio, o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui all'offerta, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di comminare all'appaltatrice le penali di seguito specificate e riferite:

- € 100,00= Prezzi non conformi  
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti.
- € 50,00= Manutenzione e igienizzazione delle apparecchiature  
Non rispetto dei tempi e delle scadenze previste al precedente Art. 28 comma f) per la pulizia e l'igienizzazione delle apparecchiature determineranno la sanzione.
- € 30,00= Ritardo approvvigionamento dei distributori  
Ritardo nell'approvvigionamento dei distributori come previsto al precedente Art. 28 comma l) determineranno la sanzione.

- € 50,00=Mancata fornitura, varietà e tipologia prodotti

Non rispetto della fornitura, della varietà e delle tipologia degli alimenti e delle bevande previsti nel presente Capitolato.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici collegati al sito in cui sono ubicate le attrezzature.

L'applicazione delle citate penali verrà comunicata alla ditta appaltatrice a mezzo raccomandata a.r.

### **Art. 31 - Referenti per l'Amministrazione**

Ciascun Ufficio o Servizio comunale, dove sono installati gli apparecchi distributori, nominerà uno o più referenti che terranno i rapporti con l'impresa aggiudicataria; Il Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie comunicherà alla ditta vincitrice della gara al momento dell'assegnazione dell'appalto il relativo elenco.

### **Art. 32 - Risoluzione**

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e di sicurezza, determina l'immediata risoluzione del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, previa diffida scritta e motivata, alla risoluzione del contratto stipulato con la ditta vincitrice della gara se non rispetti le norme previste dal presente capitolato e/o dall'offerta tecnica proposta. Inoltre l'Amministrazione Comunale convocherà ed affiderà alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del servizio ed all'incameramento della cauzione. Inoltre, in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o degli amministratori muniti di rappresentanza il contratto si intenderà risolto, salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto. Infine il contratto suddetto potrà essere comunque sottoposto a riesame nella eventualità di subentro nelle competenze e nella gestione degli Istituti in questione verso altri Enti e/o Amministrazioni.